REGOLAMENTO (CEE) N. 3724/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che fissa i quantitativi forfettari di naselli, sugarelli e melù assegnati alla Spagna per il 1986

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 161 dell'atto di adesione, vengono assegnati alla Spagna quantitativi forfettari di sugarelli e di melù, nonché, per un periodo di tre anni, un quantitativo supplementare di naselli che non può eccedere 4 500 tonnellate e la cui entità viene calcolata annualmente in base alla situazione degli stock interessati;

considerando che tali quantitativi devono essere ripartiti fra le divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII e VIII a, b, d;

considerando che, ai sensi dell'articolo 158 dell'atto di adesione, le attività di pesca devono ripartirsi tra specie demersali e specie non demersali e che occorre pertanto definire il gruppo cui appartengono il melù e il sugarello;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni delle Comunità possono adottare, anteriormente all'adesione, le misure di cui all'articolo 161 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le zone in cui potranno essere catturati i quantitativi forfettari di naselli, sugarelli e melù assegnati alla Spagna per il 1986 sono fissate come indicato in allegato.

Qualora l'entità complessiva delle quote comunitarie di naselli nelle sottozone e divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII e VIII a, b, d superi il livello di 45 000 tonnellate, senza però raggiungere un totale di 60 000 tonnellate, il quantitativo forfettario verrà ridotto in modo che alla Spagna venga assegnato un quantitativo globale non superiore a 18 000 tonnellate. Al di sopra del livello di 60 000 tonnellate, verrà assegnato alla Spagna soltanto un contingente globale pari al 30 % delle quote comunitarie.

Articolo 2

Ai fini delle attività di pesca di cui al presente regolamento, il melù e il sugarello sono considerati specie non demersali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

ALLEGATO

Ripartizione dei quantitativi forfettari

Specie	Zona CIEM	Quantitativo forfettario (in tonnellate)
Nasello	V b (zona CE), VI, VII (1)	3 000
Nasello	VIII a, b, d	1 500
Sugarello	V b (zona CE), VI, VII (1),	10 000
Sugarello	VIII a, b, d	21 000
Melù	V b (zona-CE), VI, VII (1),	10 000
Melù	VIII a, b, d	20 000

(1) La pesca è vietata nella zona situata a sud di 56°30′ di latitudine nord, ad est di 12° di longitudine ovest ed a nord di 50°30′ di latitudine nord.